



**Cassa Edile di Mutualità  
ed Assistenza di Milano,  
Lodi, Monza e Brianza**

**Assimpredil-ANCE e  
FeNEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL**

# **contratto PROVINCIALE**

**13.09.2006 per gli operai  
integrativo del c.c.n.l. 20.05.2004**

- **Accordo collettivo 13.09.2006 per gli impiegati**
- **Verbali di accordo aggiuntivi**

**PER I DIPENDENTI DELLE IMPRESE EDILI E AFFINI**



# Indice

## **Contratto Provinciale 13.09.2006 per gli operai integrativo del c.c.n.l. 20.05.2004**

Verbale di accordo .....	pag. 6
Art. 1 - Orario di lavoro .....	pag. 8
Art. 2 - Indennità territoriale di settore .....	pag.10
Art. 3 - Elemento economico territoriale.....	pag.11
Art. 4 - Indennità trasporti .....	pag.13
Art. 5 - Ambiente di lavoro .....	pag.14
Art. 6 - Mensa .....	pag.15
Art. 7 - Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia Modalità di attuazione.....	pag.17
Art. 8 - Ferie .....	pag.19
Art. 9 - Cassa Integrazione Guadagni.....	pag.20
Art. 10 - Lavori speciali disagiati.....	pag.21
Art. 11 - Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro .....	pag.24
Art. 12 - Indumenti e calzature da lavoro .....	pag.25
Art. 13 - Nuove iniziative sulla sicurezza .....	pag.26
Art. 14 - Trasferta .....	pag.28
Art. 15 - Procedura di conformità Appalti e subappalti.....	pag.29
Art. 16 - Cassa Edile.....	pag.31
Art. 17 - Anzianità Professionale Edile .....	pag.32
Art. 18 - Formazione professionale.....	pag.32
Art. 19 - Prestazione Cassa Edile per carenza malattia .....	pag.33
Art. 20 - Diritti sindacali .....	pag.34
Art. 21 - Multe e trattenute .....	pag.35
Art. 22 - Disciplina degli assorbimenti .....	pag.35
Art. 23 - Disposizioni di rinvio .....	pag.35
Art. 24 - Decorrenza e durata .....	pag.35

**Tabelle retributive dall'01.09.2006**

Operai ..... pag.38  
 Addetti ai lavori ferroviari e tramviari ..... pag.41  
 Impiegati e Quadri ..... pag.42  
 Apprendisti operai ..... pag.43  
 Apprendisti impiegati..... pag.44

**Accordo collettivo 13.09.2006 per gli impiegati**

Verbale di accordo ..... pag.46  
 Art. 1 - Orario di lavoro ..... pag.48  
 Art. 2 - Premio di produzione..... pag.48  
 Art. 3 - Elemento economico territoriale..... pag.49  
 Art. 4 - Mensa ..... pag.50  
 Art. 5 - Indennità trasporti ..... pag.50  
 Art. 6 - Disciplina degli assorbimenti ..... pag.51  
 Art. 7 - Disposizioni di rinvio ..... pag.51

**Verbali di accordo aggiuntivi**

Verbale di accordo sulle funzioni del CPT ..... pag.56  
 Verbale di accordo sul finanziamento del CPT ..... pag.58  
 Verbale di accordo in tema di infortuni gravi ..... pag.60  
 Verbale di accordo sugli adempimenti per i lavoratori stranieri ..... pag.61  
 Verbale di accordo sulla disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Milano ..... pag.63  
 Verbale di accordo sulla disciplina dei versamenti alla Cassa Edile di Milano ..... pag.65  
 Articolo 4 - "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano ..... pag.66  
 Dichiarazione di intenti sui requisiti minimi di impresa ..... pag.68  
 Verbale di accordo sulla disciplina e sul finanziamento dell'Associazione per la Sicurezza dei lavoratori dell'edilizia - R.L.S.T..... pag.69

**Contratto Provinciale  
13.09.2006  
per gli operai  
integrativo del  
c.c.n.l. 20.05.2004**

## Verbale di accordo

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - **ASSIMPREDIL ANCE** -, rappresentata dal dr. L. Botta, signor M. Addamiano, dr. arch. Mario Alfano, signor P. E. Asnaghi, signor G. Bisio, geom. M. Garantola, signor M. Mirani, signor C. Ranza, rag. C. Rovati, assistiti dalla d.ssa D. Tommasini, dal dr. E. Colnaghi, dal dr. P. Galimberti e dalla d.ssa S. Butera;

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - **Fe.N.E.A.L. - U.I.L.**  
- SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI, rappresentata dal Segretario Responsabile F. Lioi,

- dai Segretari Territoriali Brianza F. Rosato e Lodi G. Giammella,

- dai componenti delle segreterie Milano, Brianza e Lodi I. Altomare, A. Bodini, E. Brigida, A. Cudazzo, C. Frustaci, C. Gatto, G. Ghirri, G. Mancin, V. Panzarella,

- dai componenti del Comitato Direttivo Provinciale L. Antona, G. Bortuna, L. Bozzolo, V. Brambilla, M.L. Bressanelli, B. Bucci, G. Candelini, G. Cleter, P. D'Amelio, S. Gagliano, E. Galiero, W. Galbusera, M. Gaspari, G. Gatto, N. Grges, F. Gullo, S. Liardo, D. Livrieri, A. Lo Russo, S. Lujian, M. Maccagni, F. Marabottini, C. Mariano, G. Massimino, A. Mei, E. Merletti, S. Olmeda, F. Paparo, E. Ricetti, G. Sabino, F. Samà, E. Vizza;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - **F.I.L.C.A. - C.I.S.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA/ BRIANZA, rappresentata dai Segretari F. Bianchi, A. Busnelli, C. Tortiello, T. Crespi e dai componenti la Delegazione Interprovinciale per l'edilizia: C. Caldara, R. Ignoti, E. Micheletti, M. Cogliati, G. Riboldi, A. Conte, M. Ali, F. Perricone, D. Bellusci, C. Dellavedova, G. Longoni, F. Mazzoleni, S. Ghetti, L. Puppo, A. Politi, A. Cosentino, P. Polenghi, V. Ciani, P. Dal Castello, U. Zani;

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - **F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.** - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI, rappresentata dal Coordinatore Provinciale delle Segreterie M. Di Giro-

lamo; dai Segretari: F. Aresu, R. Cerastico, P. Pedrazzi, R. Ripamonti, M. Mezzanzanica, P. Burgarello, G. Raggiotto, G. Malacrida, R. Crespi, N. Leone, P. Rossi, B. Khalid e dai componenti la Commissione Edilizia: M. Spoldi, G. Rizzitano, E. Melzi, A. Piciocchi, L. Zambianchi, G. Catalano, B. Cupi, S. Melis, M. Randazzo, G. Valenza, L. Pignanelli, F. Vimercati, G. Simonazzi,

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, e in particolare l'articolo 38 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 23 marzo 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

richiamata

la premessa al citato c.c.n.l. 20 maggio 2004, che si intende qui integralmente riportata,

si è convenuto quanto segue

per la stipula del contratto collettivo provinciale di lavoro, integrativo del c.c.n.l. 20 maggio 2004, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli operai da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

## Articolo 1 **Orario di lavoro**

### **Norme per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti**

Ai sensi dell'articolo 5, lett. A), terzo comma, del c.c.n.l. 20 maggio 2004 e fermo restando quanto previsto dai successivi commi 5 e 6 della stessa lett. A), l'orario normale contrattuale di lavoro per tutti gli operai di produzione, nonché per i gruisti, è fissato in 40 ore settimanali, di media annua, con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

### **Norme per gli addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia**

Sono considerati lavori discontinui o di semplice attesa o custodia quelli elencati nella tabella approvata con R.D. 6 dicembre 1923, n. 2657 e nei successivi provvedimenti aggiuntivi e modificativi, salvo che non sia richiesta una applicazione assidua e continuativa, nel qual caso valgono le norme che precedono nel presente articolo, per gli operai di produzione. Tali norme per gli operai di produzione si applicano comunque al gruista.

In relazione all'articolo 6 del c.c.n.l. 20 maggio 2004, l'orario normale degli operai addetti a lavori discontinui o di semplice attesa o custodia: autisti, magazzinieri, guardiani, portieri e custodi con alloggio nello stabilimento, nel cantiere, nel magazzino, o nelle vicinanze degli stessi, approntato anche in carovane, baracche, o simili, non può superare le 48 ore settimanali medie annue.

Al guardiano notturno, fermo restando quanto disposto ai precedenti commi, è riconosciuta una maggiorazione dell'8% sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, per ogni ora di servizio prestato tra le ore 22 e le ore 6, esclusa ogni altra percentuale di aumento per lavoro ordinario notturno prevista dal contratto nazionale stesso.

Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi (bulldozer, scraper, ruspa e simili, locomotiva decauville con motore elettrico o a scoppio), per le ore di lavoro ordinario effettuate oltre il limite delle 40 e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue è riconosciuta una maggiorazione del 12%, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, fermo restando il computo su tali ore di lavoro ordinario delle percentuali di accantonamento per ferie e gratifica natalizia alla Cassa Edile della percentuale per i riposi annui di cui al punto B) dell'articolo 5 del c.c.n.l..



\* \* \* \* \*

Le ore di lavoro eventualmente prestate, nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge, oltre gli orari normali come sopra fissati sono compensate con le maggiorazioni retributive per lavoro straordinario di cui al sopra citato c.c.n.l..

\* \* \* \* \*

Per i riposi annui, vale la disciplina prevista dall'articolo 5, lettera B), del c.c.n.l. 20 maggio 2004, fermo restando che la percentuale del 4,95 va corrisposta anche per tutte le ore di permesso retribuito previste dall'anzidetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300.

Come disposto dall'ultimo comma della lettera B) del sopra citato articolo 5, anche al fine di agevolare il godimento dei permessi individuali, le imprese e i lavoratori potranno concordare la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Nel caso di uscita e di rientro dell'operaio straniero nel territorio italiano in occasione dei periodi feriali o per gravi motivi familiari, le imprese sono tenute, su richiesta del lavoratore, a concedere il godimento cumulativo delle ferie e dei permessi maturati.

\* \* \* \* \*

In presenza di grandi opere pubbliche e infrastrutturali, quali: Metropolitana Milanese, Passante ferroviario, ecc., nonché di opere che interagiscano con la viabilità, si potrà procedere, previa intesa fra le parti e con il consenso delle stazioni appaltanti, a regimi di orario, che, favorendo una maggiore produttività nella salvaguardia dei livelli occupazionali, attenuino i disagi per la collettività.

## Articolo 2

# **Indennità territoriale di settore**

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nell'indennità territoriale di settore in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.

Tale indennità comprende e sostituisce, assolvendone le funzioni, i trattamenti qui di seguito indicati, previsti dai precedenti contratti collettivi nazionali e dai relativi accordi integrativi per le province di Milano e di Lodi: superminimi collettivi territoriali, indennità speciale, indennità vestiario, premio di produzione e indennità di disagio.

## Articolo 3

**Elemento economico territoriale**

In conformità all'Accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dagli articoli 12 e 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Nella determinazione dell'elemento economico territoriale - la cui incidenza sui vari istituti contrattuali è quella stabilita dal c.c.n.l. vigente - le parti sottoscritte tengono conto, avendo riguardo al territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza dell'andamento del settore e dei suoi risultati, sulla base dei seguenti indicatori:

- numero delle imprese e dei lavoratori iscritti alla Cassa Edile, nonché numero delle ore lavorate e del relativo monte salari;
- numero ed importo complessivo dei bandi di gara di appalto di opere pubbliche;
- stanziamenti da parte di Enti pubblici per opere cantierizzate;
- consumi di materie prime;
- numero ed importo complessivo delle concessioni edilizie;
- numero delle notifiche preliminari di inizio lavori;
- numero degli addetti del settore iscritti nelle liste di mobilità;
- numero delle ore di Cassa integrazione ordinaria autorizzate per mancanza di lavoro nel settore edile.

Per il periodo di vigenza del presente contratto provinciale, il valore dell'elemento economico territoriale è determinato per ogni anno, nel mese di gennaio dell'anno successivo, nel rispetto delle misure massime di cui all'accordo nazionale 23 marzo 2006.

La determinazione annuale del valore dell'elemento economico territoriale sarà effettuata in uno specifico incontro tra le parti, raffrontando l'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo 1° ottobre / 30 settembre immediatamente precedente e quelli del periodo 1° ottobre 2004 / 30 settembre 2005, che viene individuato quale periodo fisso di riferimento per la durata del presente contratto.

Le stesse parti si danno reciprocamente atto di aver rilevato i dati relativi al periodo fisso di riferimento.

Le parti procederanno all'analisi dell'andamento del settore e dei suoi risultati nel periodo considerato:

- acquisendo i dati relativi agli indicatori;
- acquisendo informazioni dagli Enti paritetici e da altri centri di monitoraggio, sulla attendibilità - per il periodo considerato - degli indicatori;
- individuando quindi gli indicatori in grado di fornire dati non soggetti a distorsioni, in numero non inferiore a due;
- calcolando la variazione media degli indicatori scelti.

Sulla base di tale variazione media, nonché effettuando una valutazione complessiva di politica industriale territoriale, le parti definiranno l'importo dell'elemento economico territoriale per l'anno in esame, formalizzando le intese raggiunte.

Le parti, all'atto della verifica annuale, potranno individuare altri indicatori o sostituire quelli stabiliti.

\* \* \* \* \*

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 38 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi mensili massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

	<b>Dal 1° settembre 2006</b>	<b>Dal 1° settembre 2007</b>
<b>Operai di produzione</b>		
Operai di quarto livello	€ 0,15	€ 0,34
Operai specializzati	€ 0,14	€ 0,32
Operai qualificati	€ 0,12	€ 0,28
Operai comuni	€ 0,10	€ 0,24
<b>Operai di produzione</b>		
Guardiani	€ 0,09	€ 0,21
Guardiani con alloggio	€ 0,08	€ 0,19

\* \* \* \* \*

Le parti si danno atto che la struttura dell'elemento economico territoriale è coerente con quanto previsto dall'articolo 2 del D.L. 25 marzo 1997, n. 67 convertito nella legge 23 maggio 1997, n. 135, in quanto il riferimento agli indicatori di cui alla presente intesa consente di apprezzare l'andamento dei risultati del settore a livello territoriale anche in funzione degli elementi di produttività, qualità e competitività di cui al citato articolo.

## Articolo 4

**Indennità trasporti**

A decorrere dal 1° settembre 2006, l'indennità trasporti urbani ed extraurbani è elevata da euro 2,37 a euro 2,66 giornalieri.

Detta indennità trasporti urbani ed extraurbani è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso, essa è ragguagliata ad ora dividendone per otto la misura giornaliera.

**Chiarimento a verbale**

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi e per tornare dalla loro abitazione al posto di lavoro, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

## Articolo 5

### **Ambiente di lavoro**

Nell'intento di dare completa realizzazione alla normativa di legge in proposito, nonché di migliorare le condizioni ambientali e di igiene nei luoghi di lavoro, si fa obbligo alle imprese di mettere a disposizione degli operai occupati nei cantieri:

- a) un locale uso spogliatoio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi freddi;
- b) un locale uso refettorio, adeguatamente attrezzato e riscaldato durante i mesi freddi;
- c) uno scaldavivande;
- d) servizi igienico-sanitari con acqua corrente.

Data la particolare natura dell'attività edilizia, le misure di cui ai punti a) e b) potranno essere attuate anche con baracche coibentate, metalliche o di legno, fisse o mobili, ovvero con altri elementi provvisori e, per i piccoli cantieri, potranno avere sede in un unico locale purché diviso.

Tutte le misure di cui sopra dovranno essere apprestate non oltre 15 giorni lavorativi dall'avvio operativo del cantiere, purché questo abbia una precisa localizzazione e non ostino condizioni obiettive in relazione anche alla durata del cantiere.

Nei casi di impedimento all'interno dei cantieri, da segnalare alla r.s.u., l'impresa provvederà, ove possibile, affinché i lavoratori possano usufruire dei servizi di cui sopra nelle vicinanze del cantiere.

Ove risulti necessario e ne sussistano le condizioni, in relazione alla localizzazione e alla durata dei cantieri, le disposizioni del presente articolo potranno trovare attuazione con la predisposizione di servizi comuni a più imprese.

## Articolo 6

### **Mensa**

Quando, in forza delle opere da eseguire, si prefigurano una durata del cantiere superiore a tre mesi, le imprese, salvo casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u., debbono provvedere, su richiesta di almeno quindici dipendenti occupati nel cantiere e sino a che permanga tale requisito numerico, affinché sia consentito ai lavoratori di consumare un pasto caldo giornaliero nelle immediate vicinanze del cantiere, o anche nell'ambito dello stesso, avvalendosi di servizi esterni.

Qualora la richiesta del servizio di un pasto caldo venga avanzata dalla maggioranza delle maestranze, purché tale maggioranza sia costituita da almeno quaranta dipendenti occupati in cantieri per i quali si prefigurano una durata superiore a sei mesi, sempre fatti salvi i casi di obiettiva impossibilità da segnalare alle r.s.u. e sino a che permanga l'indicato requisito numerico, le imprese hanno l'obbligo di apprestare il servizio all'interno del cantiere. Tale obbligo non esclude la possibilità di ogni altra forma di realizzazione del servizio stesso, all'interno o nelle immediate vicinanze del cantiere, che di fatto si rendesse meno onerosa e/o più agevole per le imprese e per i lavoratori. A titolo esemplificativo, si prospetta la fornitura del servizio mensa attraverso terzi gestori con i quali il datore di lavoro si convenziona, fornendo ai lavoratori i cosiddetti "buoni pasto" per accedere al servizio stesso. Tale meccanismo, in quanto correttamente applicato, concorre a realizzare la comune dichiarata volontà delle parti di privilegiare il consumo del pasto rispetto alla monetizzazione dello stesso.

Sia nelle ipotesi di cui al 1° comma, sia in quella di cui al 2° comma, l'impresa concorre mensilmente al costo complessivo dei pasti nella misura di 3/4 con un massimo di euro 11,67 per ciascun pasto consumato nel mese a decorrere dal 1° settembre 2006.

Al di fuori dei casi previsti ai commi precedenti, e comunque ove non si renda possibile l'attuazione di quanto ivi stabilito, è corrisposta un'indennità sostitutiva pari a euro 6,00 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2006 e ad euro 6,86 giornalieri a decorrere dal 1° settembre 2007. Tale indennità è riconosciuta per ogni giornata di effettiva presenza al lavoro e computata ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso (esclusi tutti gli altri istituti, percentuali e maggiorazioni contrattuali, essendosene già tenuto conto nella determinazione della misura dell'indennità).

Per i giorni di prestazione lavorativa inferiore a quattro ore, essa compete in misura pari ad un ottavo della misura giornaliera per ogni ora di lavoro effettivo. Lo stesso criterio di ragguaglio ad ora è adottato per il relativo computo ai fini del trattamento di fine rapporto e dell'indennità di preavviso.

L'indennità sostitutiva non spetta agli operai che non si avvalgano del servizio attuato in una delle forme di cui al 1° o al 2° comma, salvo il caso degli operai impossibilitati ad usufruire del servizio medesimo in dipendenza dell'organizzazione del cantiere o delle mansioni svolte.

### **Chiarimenti a verbale**

- Agli effetti del presente articolo, si fa riferimento al numero complessivo dei dipendenti normalmente occupati nel cantiere dalle imprese appaltatrici e/o subappaltatrici, operanti nel cantiere stesso per l'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto.
- Per verificare la permanenza dei requisiti numerici previsti, si fa riferimento al numero degli operai che usufruiscono del servizio.
- Nel caso di organizzazione in proprio del servizio da parte dell'impresa, l'importo massimo del concorso, di cui al 3° comma, è comprensivo della quota di spese sostenute per il personale di cucina, nonché per il trasporto, la confezione e la cottura delle vivande, e la relativa incidenza è convenzionalmente valutata in misura forfettaria pari al 25% di detto importo massimo.
- Il valore del concorso al costo del pasto di cui al terzo comma del presente articolo non può essere preso a riferimento per la determinazione dell'importo del buono pasto.



## Articolo 7

## Trattamento economico per ferie e gratifica natalizia - Modalità di attuazione

A norma del c.c.n.l. vigente la percentuale complessiva per il trattamento economico per ferie e gratifica natalizia è stabilita nella misura del 18,50% dal 1° ottobre 2000, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, maggiorazione per i capisquadra e, per i lavoratori a cottimo, anche utile effettivo di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché per tutte le ore di permesso retribuito previste dal predetto c.c.n.l. e dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. stesso.

La suddetta percentuale complessiva risulta così scomposta:

---

### **dal 1° ottobre 2000**

---

- ferie	8,50%
- gratifica natalizia	10,00%
	<hr/>
	18,50%

---

L'accantonamento dell'importo della percentuale deve essere effettuato presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, secondo il regolamento concordato dalle parti stipulanti il presente contratto e con le modalità stabilite dalla Cassa Edile stessa nell'ambito degli accordi tra le citate parti.

L'anno finanziario agli effetti della gestione del servizio ferie e gratifica natalizia scade il 30 settembre di ogni anno.

La Cassa Edile deve intestare a ciascun operaio un apposito conto individuale.

Il pagamento agli operai delle somme loro spettanti ed accantonate come sopra detto deve essere fatto in occasione:

- del Ferragosto, per le somme afferenti al primo e secondo trimestre dell'anno finanziario come sopra stabilito (1° ottobre - 31 marzo);
- del Natale, per le somme afferenti al terzo e quarto trimestre dell'anno finanziario stesso (1° aprile - 30 settembre).

Può essere effettuato il pagamento anticipato delle somme accantonate come sopra detto:

- quando l'operaio comprovi il proprio trasferimento presso altra attività o mestiere, o si rechi all'estero per motivi di lavoro;

- in caso di chiamata alle armi per obblighi di leva o di richiamo;
- in caso di decesso dell'operaio;
- in caso di invalidità o vecchiaia dell'operaio, ai sensi di legge.

Le spese di gestione del servizio ferie e gratifica natalizia, che sono sostenute dalla Cassa Edile, vengono poste a carico degli operai beneficiari. All'uopo, la Cassa Edile è senz'altro autorizzata a trattenere, sulle somme da liquidare ai singoli interessati, una percentuale la cui misura è determinata dal Comitato di gestione della Cassa medesima, sulla base delle risultanze effettive della gestione del servizio, sentite le parti stipulanti il presente contratto.

## Articolo 8

### Ferie

Nel periodo 1° giugno - 30 settembre, agli operai verrà di norma concesso di godere di un periodo di ferie di tre settimane consecutive.

Il godimento di una settimana di ferie potrà avvenire nel periodo invernale.

Quanto precede vale salvo deroghe che potranno essere concordate tra l'impresa e la r.s.u., tenuto conto delle esigenze tecnico-produttive.

Difformemente da quanto previsto dal c.c.n.l. vigente, ai soli fini del godimento del riposo feriale, si computa l'anzianità di servizio maturata dall'operaio anche presso altre imprese del settore.

In caso di ferie per azienda, per cantiere o per squadra, l'operaio che non ha maturato un anno di anzianità anche presso altre imprese del settore è dispensato dal prestare attività lavorativa per l'intero periodo di godimento delle ferie collettive, fermo restando che, per il trattamento economico per ferie, valgono le norme di cui al c.c.n.l..

Le suddette norme sono compatibili con l'articolo 10 del Decreto legge n. 66/2003 in quanto non contemplano alcuna indennità sostitutiva di ferie.

Di massima, il periodo delle ferie collettive sarà stabilito entro il 30 aprile di ogni anno.

Compatibilmente con le necessità tecnico-organizzative dell'impresa, è possibile cumulare le ferie e i permessi individuali maturati con periodi di aspettativa.

## Articolo 9

# Cassa Integrazione Guadagni

Nei casi di sospensione del lavoro o di riduzione di orario, se ricorrono i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestivamente domanda di autorizzazione alla corresponsione dell'integrazione salariale.

Qualora l'impresa non inoltri nei termini la domanda di intervento della Cassa Integrazione Guadagni, e se dall'inadempimento ad essa imputabile derivi la perdita totale o parziale del diritto del lavoratore al trattamento di integrazione salariale, il lavoratore stesso ha diritto di pretendere direttamente dall'impresa tale trattamento.

Il pagamento delle integrazioni salariali autorizzate deve essere effettuato dall'impresa contestualmente al saldo delle retribuzioni del periodo di paga in corso alla data in cui l'impresa medesima riceve da parte dell'INPS l'autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni in parola.

Peraltro, nel caso di sospensioni o riduzioni di orario determinate da cause meteorologiche, le imprese erogheranno acconti di importo corrispondente alle integrazioni salariali dovute a norma di legge, contestualmente alla retribuzione del mese, come stabilito dal c.c.n.l. vigente.

### **Dichiarazione a verbale**

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della Cassa Integrazione Guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

A tal fine, l'Assimpredil Ance si impegna ad adoperarsi affinché le imprese inoltrino con la massima sollecitudine possibile le domande di integrazione salariale, mentre le Organizzazioni dei lavoratori sottoscritte si impegnano ad intervenire a tutti i livelli, compreso quello di cantiere, affinché sia evitata qualunque azione intesa ad alterare i principi informativi dell'intervento di detta speciale gestione.

Articolo 10

**Lavori speciali disagiati**

Con riferimento al relativo articolo del c.c.n.l. vigente, i seguenti lavori sono considerati lavori speciali disagiati e agli operai che li compiono vanno corrisposte le indennità percentuali di seguito indicate, da calcolarsi sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale e, per gli operai lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo:

**Gruppo A**

- |  |     |
|--|-----|
| <b>1</b> - lavori eseguiti sotto la pioggia o neve quando le lavorazioni continuano oltre la prima mezz'ora (compresa la prima mezz'ora)   | 4%  |
| <b>2</b> - lavori eseguiti con martelli pneumatici demolitori non montati su supporti (limitatamente agli operai addetti alla manovra dei martelli)  | 5%  |
| <b>3</b> - lavori di palificazione o trivellazione limitatamente agli operai addetti e normalmente sottoposti a getti d'acqua o fango  | 5%  |
| <b>4</b> - sgombero della neve o del ghiaccio nei lavori per armamento ferroviario   | 8%  |
| <b>5</b> - lavori su ponti a castello installati su natanti, con o senza motore, in mare, lago o fiume   | 8%  |
| <b>6</b> - lavori di scavo in cimiteri in contatto di tombe  | 8%  |
| <b>7</b> - lavori di pulizia degli stampi metallici negli stabilimenti di prefabbricazione, quando l'elevata temperatura degli stampi stessi, per il riscaldamento prodotto elettricamente, con vapore o con altri analoghi mezzi, crei per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio   | 10% |
| <b>8</b> - lavori eseguiti negli stabilimenti di prefabbricazione, con l'impiego di aria compressa oppure con l'impiego di sostanze nocive per la lubrificazione di stampi portati ad elevata temperatura, con conseguente nebulizzazione dei prodotti impiegati, tale da determinare per gli operai addetti condizioni di effettivo disagio                             | 10% |
| <b>9</b> - lavori eseguiti in stabilimenti che producono od impiegano sostanze nocive, oppure in condizioni di elevata temperatura od in altre condizioni di disagio, limitatamente agli operai edili che lavorano nelle stesse condizioni di luogo e di ambiente degli operai degli stabilimenti stessi, cui spetti, a tale titolo, uno speciale trattamento. La stessa |     |

	indennità spetta infine per i lavori edili che, in stabilimenti industriali che producono o impiegano sostanze nocive, sono eseguiti in locali nei quali non è richiesta normalmente la presenza degli operai degli stabilimenti stessi e nei quali si riscontrano obiettive condizioni di nocività .....	11%
<b>10</b>	- lavori su ponti mobili a sospensione (bilancini, cavallo o comunque in sospensione) .....	12%
<b>11</b>	- lavori di scavo a sezione obbligata e ristretta a profondità superiore ai metri 3,50 e qualora essi presentino condizioni di effettivo disagio.....	13%
<b>12</b>	- costruzione di piani inclinati con pendenza del 60% ed oltre .....	13%
<b>13</b>	- lavori di demolizione di strutture pericolanti .....	16%
<b>14</b>	- lavori in acqua (per lavori in acqua debbono intendersi quelli nei quali, malgrado i mezzi protettivi disposti dall'impresa, l'operaio è costretto a lavorare con i piedi immersi dentro l'acqua o melma di altezza superiore a cm. 12) .....	16%
<b>15</b>	- lavori su scale aeree tipo Porta.....	17%
<b>16</b>	- costruzione di camini in muratura senza l'impiego di ponteggi esterni con lavorazione di sopramano, a partire dall'altezza di m. 6 dal piano terra, se isolato, o dal piano superiore del basamento, ove esista, o dal tetto del fabbricato se il camino è incorporato nel fabbricato stesso.....	17%
<b>17</b>	- costruzione di pozzi a profondità:	
	a) da m. 3,50 a 10 .....	19%
	b) oltre i m. 10 .....	22%
<b>18</b>	- lavori per fognature nuove in galleria .....	19%
<b>19</b>	- spurgo di pozzi bianchi preesistenti con profondità superiore a m. 3 .....	20%
<b>20</b>	- lavori di riparazione e spurgo di fognature preesistenti....	21%
<b>21</b>	- lavori in pozzi neri preesistenti .....	27%

---

## **Gruppo B**

---

Lavori in galleria (\*) per il personale addetto:

a)	al fronte di perforazione, di avanzamento o di allargamento, anche se addetto al carico del materiale; ai lavori di riparazione straordinaria in condizioni di difficoltà e di disagio .....	40%
b)	ai lavori di rivestimento, di intonaco o di rifinitura di opere murarie; ai lavori per opere sussidiarie; al carico ed ai	

trasporti nell'interno delle gallerie anche durante la perforazione, l'avanzamento e la sistemazione .....	26%
c) alla riparazione o manutenzione ordinaria delle gallerie e degli impianti nei tratti o nelle gallerie ultimate, compresi i lavori di armamento delle linee ferroviarie ....	18%

(\*) Nella provincia di Milano la sussistenza di categorie di lavori assumibili nella specie "galleria" è attestata dai documenti contrattuali del committente pubblico e, specificamente, dal progetto di massima, dalla relazione particolareggiata, dai disegni delle principali opere d'arte e dalla descrizione delle più essenziali modalità.

Resta salvo quanto disposto dagli ultimi tre commi della normativa in tema di "Lavori in galleria" del c.c.n.l. vigente.

\* \* \*

Le percentuali di cui al presente articolo - eccezion fatta per quella relativa alla pioggia o neve - non sono cumulabili, e cioè la maggiore assorbe la minore, e vanno corrisposte, nonostante i mezzi protettivi forniti dall'impresa, ove necessari, soltanto per il tempo di effettiva prestazione d'opera nei casi e nelle condizioni previste dal presente articolo.

\* \* \*

Per ogni altra questione attinente la disciplina di cui all'articolo "Indennità per lavori speciali disagiati" del c.c.n.l. vigente, le parti stipulanti costituiranno una Commissione tecnica paritetica di studio, composta da 6 membri, le cui conclusioni saranno rimesse alle Organizzazioni nazionali contraenti il c.c.n.l. stesso, per le conseguenti determinazioni a norma del c.c.n.l. vigente.

## Articolo 11

# **Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro**

Ai sensi del c.c.n.l. vigente è confermata l'istituzione per le province di Milano, Lodi, Monza e Brianza del Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.), così come regolato dagli Accordi provinciali 24 ottobre 1996, per l'esplicazione dei compiti previsti dal citato c.c.n.l..

Al C.P.T. delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza sono deman-  
date anche le funzioni previste dalle disposizioni dei Decreti legislativi  
n. 626/1994 e n. 494/1996 nonché dall'Accordo interconfederale 22  
giugno 1995.

Le attività del C.P.T. sono finanziate anche mediante una quota del contri-  
buto complessivo relativo all'istruzione professionale, nella misura e con  
le modalità previste dall'Accordo provinciale 26 novembre 2002 (1).



## Articolo 12

**Indumenti e calzature da lavoro**

A tutti gli operai iscritti che si trovino nelle condizioni indicate al successivo capoverso, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano garantisce la fornitura gratuita, una volta all'anno, degli indumenti da lavoro individuati dal Comitato di Gestione.

Tale fornitura compete agli operai che, al momento della distribuzione si trovino alle dipendenze di impresa iscritta alla Cassa Edile predetta e che abbiano maturato 1800 o 500 ore di lavoro ordinario rispettivamente nei 12 o nei 3 mesi solari antecedenti il 1° ottobre.

Indipendentemente dalle ore maturate, a tutti gli operai iscritti, la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano garantirà la fornitura gratuita, una volta all'anno, di:

- 1 paio di scarpe antinfortunistiche.

La fornitura avverrà con i criteri di gestione pratica che la Cassa Edile riterrà più appropriati ed idonei.

Ai fini dei requisiti di accantonamento orario, valgono le norme di cui all'allegato 1 dell'Accordo provinciale 25 luglio 2005.

## Articolo 13

# Nuove iniziative sulla sicurezza

L'Associazione delle Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza e le relative Organizzazioni sindacali territoriali confermano che, tra gli obiettivi primari che esse intendono continuare a perseguire in tema di sicurezza, rilievo decisivo e prioritario assumono l'ampliamento e l'affinamento di appropriate iniziative nonché la dotazione di idonei ed efficaci strumenti atti a:

- \* tutelare la salute e l'integrità fisica
- \* perfezionare l'igiene della prestazione lavorativa
- \* migliorare l'ambiente di lavoro

degli occupati nel settore.

Sulla scorta di tale convinta constatazione, l'Assimpredil Ance ed i locali Sindacati dichiarano, pertanto, il proprio impegno alla promozione ed all'incentivazione delle seguenti nuove iniziative.

### **a) Accesso al settore**

Agli operai ed ai tecnici di cantiere, che entrano per la prima volta nel settore, verranno fornite - in relazione al rispettivo, diversificato grado di conoscenza - appropriate nozioni in tema di sicurezza sul lavoro, mediante l'istituzione di appositi incontri informativi, alla cui frequenza saranno obbligatoriamente tenuti i lavoratori di cui al comma successivo.

Le imprese sono vincolate a far partecipare i propri dipendenti nuovi entrati nel settore, che abbiano superato il periodo di prova contrattuale, agli incontri in parola che si svolgono presso il Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, nell'arco di due giornate, con distacco retribuito da parte dell'impresa.

Con apposito attestato, verrà confermata alle imprese interessate l'avvenuta partecipazione dei lavoratori alle due giornate informative sulla sicurezza.

### **Note a verbale**

- Le parti ritengono auspicabile estendere la partecipazione alle giornate informative di cui sopra a tutti coloro che siano comunque interessati ad accedere al settore edile.
- Le medesime parti sollecitano, inoltre, ESEM e C.P.T. a predisporre materiale informativo mirato in particolare alle esigenze dei lavoratori di lingua straniera.

**b) Seminario formativo sulla sicurezza per i componenti delle r.s.u.**

Il Comitato paritetico territoriale promuoverà, in collaborazione con l'ESEM, un seminario formativo annuale degli r.s.u. sull'attività dal medesimo svolta, corredandolo con una relazione.

Ai partecipanti le imprese concederanno le relative ore di permesso non retribuito a norma dell'art. 24 della L. 20 maggio 1970, n. 300, che saranno indennizzate dall'ESEM.

**c) Miglioramento delle condizioni di prevenzione, igiene ed ambiente di lavoro**

La comunanza tra le aspettative dei lavoratori e l'interesse delle imprese in merito alla sicurezza del ciclo produttivo edile conferma che livelli sempre più elevati di protezione dei lavoratori medesimi dai fattori di rischio insiti nella prestazione lavorativa si possono ottenere mediante il costante e continuo miglioramento delle condizioni di prevenzione, igiene ed ambiente di lavoro.

In relazione al Decreto legislativo n. 626/1994 e successive integrazioni e modificazioni, nonché alla "Dichiarazione di intenti" sottoscritta in data 3 febbraio 1997 dalle parti stesse, l'Assimpredil Ance ed i locali Sindacati confermano, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, la massima attenzione alle problematiche della sicurezza.

**Dichiarazione a verbale**

L'Assimpredil Ance conferma che continuerà nell'opera di informazione in merito alla rischiosità connessa alle varie lavorazioni ed agli efficaci approntamenti prevenzionali atti a diminuire quanto più possibile tale rischiosità.

## Articolo 14

# Trasferta

### **Norme per tutti gli operai, esclusi gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario**

A decorrere dal 1° dicembre 1980, i limiti territoriali oltre i quali l'operaio, comandato temporaneamente a prestare la propria opera in un cantiere diverso da quello per il quale è stato assunto, ha diritto di percepire la diaria del 10% di cui alla lettera A) dell'articolo relativo alla trasferta del c.c.n.l. vigente, sono stabiliti, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza in Km. 10 dai confini territoriali del Comune di assunzione.

Per le dislocazioni temporanee oltre i 2 Km. ed entro i 10 Km. dai confini territoriali del Comune di assunzione, tale diaria compete nella misura dell'8%, mentre è elevata al 12% per quelle oltre i 20 Km.

La diaria stessa deve essere corrisposta sia per le ore normali che per le eventuali ore straordinarie.

Agli operai dipendenti dalle imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato non si applicano le norme di cui ai commi precedenti, ma quelle di cui ai commi terzo e seguenti della lettera A) del citato articolo del c.c.n.l. vigente.

### **Norme per gli addetti ai lavori dell'armamento ferroviario**

Valgono le norme speciali di cui alla lettera B) dell'articolo relativo alla trasferta del c.c.n.l. vigente.

\* \* \*

Nei confronti dell'operaio in trasferta, che, in base alle norme generali o speciali dell'istituto, abbia diritto al vitto a carico dell'impresa, non trovano applicazione le disposizioni di cui al precedente articolo 6.

Su presentazione di idonea documentazione, l'operaio in trasferta ha diritto al rimborso, nei limiti della normalità, delle spese di trasporto affrontate per recarsi, con mezzi pubblici o privati, sul nuovo posto di lavoro, per la parte eccedente la misura dell'indennità trasporti giornaliera, di cui al precedente articolo 4.

### **Dichiarazione a verbale**

Gli operai addetti ai lavori di asfaltature e coperture impermeabili, inviati in trasferta, in caso di rientro in sede dopo le ore 20, in aggiunta al trattamento previsto dal presente articolo, hanno diritto a un pasto serale composto di una minestra, un secondo piatto ed un quarto di vino.

## Articolo 15

**Procedura di conformità -  
Appalti e subappalti**

Le parti confermano come fondamentale l'ottemperanza agli obblighi di comunicazione previsti dall'articolo 14 del c.c.n.l. vigente, al fine di contribuire al conseguimento dei comuni obiettivi di lotta al lavoro sommerso, regolarità dei rapporti di lavoro, trasparenza e leale concorrenza tra gli operatori, a favore delle imprese e dei lavoratori.

Inoltre, ritengono indispensabile la massima responsabilizzazione di tutti coloro che operano nel settore nell'applicare quanto previsto dalle leggi, dai contratti e dagli accordi nazionali e provinciali.

Tenuto conto altresì che il citato articolo 14 alla lettera c) stabilisce che l'impresa appaltante o subappaltante è obbligata in solido con l'impresa appaltatrice o subappaltatrice - la quale esegua lavori aventi per oggetto principale una o più delle lavorazioni edili ed affini rientranti nella sfera di applicazione del c.c.n.l. - ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma della lettera b), le parti convengono quanto segue.

A fronte della tempestiva e puntuale applicazione da parte dell'impresa appaltante o subappaltante degli oneri di comunicazione previsti dalla sopra citata lettera b), in caso di richiesta diretta ad ottenere l'adempimento di obblighi contrattuali o contributivi, le Organizzazioni sindacali territoriali si impegnano a proporre il tentativo di conciliazione, di cui all'articolo 103 del c.c.n.l., in prima istanza nei confronti delle imprese appaltatrici o subappaltatrici, datrici di lavoro dei dipendenti interessati, informandone contestualmente l'impresa appaltante o subappaltante e l'Assimpredil Ance. Tale tentativo di conciliazione deve esaurirsi, di norma, entro 15 giorni dalla richiesta delle Organizzazioni sindacali.

Inoltre, a maggior garanzia delle imprese e dei lavoratori, la Cassa Edile di Milano è impegnata ad effettuare, entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 14, lettera b), le verifiche relative all'iscrizione alla Cassa Edile delle imprese appaltatrici o subappaltatrici e degli operai da esse dipendenti occupati nel cantiere in esame, ed è altresì impegnata a controllare la regolarità delle denunce e dei versamenti dovuti per gli anzidetti operai. L'esito di tali verifiche deve essere tempestivamente portato a conoscenza dell'impresa appaltante o subappaltante al fine di consentire all'impresa stessa, in caso di inadempimento totale o parziale degli obblighi di cui al 1° comma della lettera b) dell'articolo 14, di intervenire nei confronti della appaltatrice o subappaltatrice per il rispetto della normativa di legge e di contratto.

L'impresa appaltante e/o subappaltante potrà chiedere, prima del pagamento del saldo finale, informazioni alla Cassa Edile circa gli adempimenti dovuti e/o effettuati per gli operai occupati nel cantiere per il periodo di esecuzione delle relative lavorazioni.

## Articolo 16

# Cassa Edile

Le aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano risultano così determinate:

		<b>a carico impresa</b>	<b>a carico operaio</b>	<b>totale</b>
- Anzianità professionale edile ordinaria	(1) (*)	3,500%	-----	(*) 3,500%
- Fondo MIPI	(2)	0,100%	-----	0,100%
- Istruzione professionale		1,000%	-----	1,000%
- Fondo per la sicurezza	(**)	0,200%	-----	(**) 0,200%
- Quota territoriale adesione contrattuale		0,741%	0,741%	1,482%
- Quota nazionale adesione contrattuale		0,222%	0,222%	0,444%
- Previdenze sociali		2,500%	0,500%	3,000%
<b>Totali</b>		<b>8,263%</b>	<b>1,463%</b>	<b>9,726%</b>

(\*) 5,000% per le imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato alle Casse edili del sistema ANCE meno di 1.800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati, certificate dalle Casse stesse secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile di Milano.

(\*\*) il contributo è dovuto entro un massimale pari a euro 1.291,00 annue per impresa.

Le aliquote contributive si computano sui seguenti elementi della retribuzione: paga base di fatto, ex indennità di contingenza, indennità territoriale di settore, elemento economico territoriale, nonché, per i lavoratori a cottimo, anche utile minimo contrattuale di cottimo, per tutte le ore di lavoro normale contrattuale effettivamente prestate, nonché sul trattamento economico per le festività di cui al c.c.n.l. vigente.

Il sistema di versamento dei contributi dovuti in proprio dall'impresa e di quelli trattenuti all'operaio ad ogni periodo di paga è stabilito dalle parti firmatarie e attuato con le modalità operative previste dalla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, sentite le parti stesse.

(1) In vigore dal 1° settembre 2006

(2) In vigore dal 1° gennaio 2005, come disposto dall'accordo provinciale 2 marzo 2005

## Articolo 17

### **Anzianità Professionale Edile**

Come stabilito al precedente articolo 16, il contributo per l'Anzianità Professionale Edile deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano, alla quale sono affidati, in gestione speciale e separata, tutti i compiti previsti dall'apposito Regolamento nazionale di attuazione.

## Articolo 18

### **Formazione professionale**

Valgono le disposizioni dell'accordo pattuito in data 30 gennaio 1986 tra l'Assimpredil Ance e le Organizzazioni Sindacali stipulanti, nonché le disposizioni del c.c.n.l. 20 maggio 2004, in materia di formazione professionale e di apprendistato.

Una parte del contributo per le previdenze sociali, di cui al precedente articolo 16, è utilizzata per dare ulteriore impulso alle iniziative intersindacali congiunte nel campo della formazione professionale di settore, con la realizzazione di opportuni incentivi per stimolare le imprese ad avviare ai corsi professionali gli operai ritenuti idonei, incoraggiare ulteriormente gli operai medesimi a frequentarli e favorire l'afflusso delle nuove leve ai corsi stessi.

\* \* \*

Il contributo a carico delle imprese per l'istruzione professionale, di cui al precedente articolo 16, è destinato al finanziamento delle attività dell'Ente Scuola Edile Milanese, nonché, nelle misure stabilite dagli accordi provinciali 26 novembre 2002 (1), al finanziamento dei corsi per l'addestramento professionale dei tecnici e delle attività del Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza.

Detto contributo è destinato al finanziamento delle scuole e dei corsi per lavoratori edili ed affini, istituiti o da istituirsi dalle parti firmatarie del presente contratto, nonché per la concessione di premi una tantum agli allievi promossi ed a quelli licenziati dai corsi stessi.

Il contributo in parola è accantonato presso la Cassa Edile, la quale provvederà ad erogare gli importi maturati all'Ente Scuola Edile Milanese ed al Comitato Paritetico Territoriale, secondo quanto stabilito dagli accordi territoriali.



## Articolo 19

**Prestazione Cassa Edile  
per carenza malattia**

Negli eventi morbosi di durata non superiore a sette giorni, la Cassa Edile corrisponde una prestazione giornaliera in misura fissa denominata "indennizzo per carenza".

Tale prestazione è pari a 100,00 euro ed è riconosciuta direttamente dalla Cassa Edile, sulla base della certificazione medica, per un solo episodio di malattia nell'anno solare (1° gennaio - 31 dicembre). Nel caso in cui la malattia abbia una durata inferiore a tre giorni, la prestazione è ridotta a 60,00 ed a 30,00 euro se la durata è, rispettivamente, di due o di una giornata.

Nei casi di malattia con prognosi inferiore a quattro giorni, l'impresa è tenuta - limitatamente al primo evento nell'anno - ad inviare alla Cassa Edile la richiesta di prestazione e copia del certificato medico.

Il diritto all'indennizzo per carenza malattia matura solo se a favore del lavoratore risultino accantonate almeno 1.800 ore di lavoro ordinario nei quattro trimestri solari o 500 ore di lavoro ordinario nel trimestre solare antecedenti il mese di presentazione della richiesta e purché il lavoratore, al momento dell'evento, risulti iscritto da almeno 12 mesi alla Cassa Edile di Milano.

\*\*\*\*\*

La disciplina di cui sopra si applica agli eventi insorti dal 1° ottobre 2006 e sino alla data di scadenza del presente contratto.

Le parti si incontreranno entro il 31 gennaio 2008 per valutare l'andamento della prestazione sia per l'aspetto economico sia per i riflessi sulla produttività.

\*\*\*\*\*

Il fondo destinato alla prestazione di cui al presente articolo è pari a 250.000,00 euro annui.

Nel caso in cui l'importo delle prestazioni superi del 30% la somma anzidetta, le parti dovranno, nei tre mesi successivi, convenire una nuova disciplina in materia.

Nel frattempo, la Cassa Edile sospenderà la definizione delle domande in corso e, qualora le parti non raggiungano l'accordo nel termine di cui sopra, procederà alla liquidazione della prestazione in misura proporzionale, al fine di rispettare l'importo massimo annuo previsto.

## **Diritti sindacali**

### **a - Cariche sindacali**

In applicazione del c.c.n.l. vigente, ai lavoratori che siano membri dei Comitati direttivi provinciali dei Sindacati territoriali delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza è riconosciuta, per la partecipazione alle riunioni dei Comitati stessi, la cumulabilità trimestrale dei permessi retribuiti ivi previsti.

Tali permessi saranno richiesti dai Sindacati di appartenenza, con lettera a firma autografa dei Segretari provinciali dei Sindacati medesimi.

### **b - Quote di adesione contrattuale e deleghe**

Le quote di adesione contrattuale, nazionali e territoriali, di cui al c.c.n.l. vigente, devono essere versate, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

Ai sensi del c.c.n.l. vigente è confermata la facoltà degli operai di cedere mediante deleghe, alle Organizzazioni sindacali dei lavoratori sottoscritte, un importo da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

La misura di detto importo cedibile per delega è stabilita dalle stesse parti stipulanti con separato verbale di accordo, di anno in anno.

Le modalità da seguire per il versamento delle quote territoriali di adesione contrattuale e per la loro ripartizione tra le Associazioni sindacali stipulanti, come pure le modalità di attuazione del sistema di riscossione dei contributi sindacali mediante deleghe, sono oggetto di separati accordi tra le stesse Organizzazioni sindacali e la Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

### **c - Delegato d'impresa**

Nelle unità produttive per le quali non trovi applicazione la normativa sulle r.s.u., i lavoratori hanno diritto di eleggere un delegato d'impresa, ai sensi e per gli effetti dell'accordo interconfederale 18 aprile 1966 per la costituzione ed il funzionamento delle Commissioni Interne.

## Articolo 21

**Multe e trattenute**

I proventi delle multe e delle trattenute che non rappresentano risarcimento di danni, applicate a norma del c.c.n.l., sono devoluti a favore della Cassa Edile di Mutualità ed Assistenza di Milano.

## Articolo 22

**Disciplina degli assorbimenti**

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per gli stessi istituti nelle aziende, restando immutate le condizioni più favorevoli eventualmente già praticate ai lavoratori da singole imprese, esclusa ogni possibilità di cumulo anche parziale di tali condizioni con quelle della presente normativa.

## Articolo 23

**Disposizioni di rinvio**

Per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto, valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente e degli accordi aggiuntivi tra le competenti Associazioni nazionali. Le disposizioni del precedente contratto provinciale 26 novembre 2002 e dei relativi accordi aggiuntivi, come modificate dallo stesso c.c.n.l., valgono sino all'entrata in vigore della presente normativa.

## Articolo 24

**Decorrenza e durata**

Salvo quanto diversamente disposto per singole norme, il presente contratto entra in vigore il 1° settembre 2006 ed avrà validità fino al 31 dicembre 2009.



**Tabelle  
retributive  
dal 1° settembre 2006**

	(1) Minimo di paga base dal 1° marzo 2006	(2) Indennità territoriale dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	(4) E.E.T. (Elemento econ. terr.) dal 1° set. 2006	(5) Riposi annui 4,95% su (1+2+3+4) dal 1° ottobre 2000	(6) Totale 1 + 2 + 3 + 4 + 5	(7) 14,20% su (6-5) da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natal.	(8) Imponibile contributivo INAIL e INPS 6 + (6-5) x 18,50%
<b>Operai</b>								
<b>Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza</b>	€ 4,84	€ 1,27	€ 3,07	€ 0,15	€ 0,46	€ 9,79	€ 1,32	€ 11,52
<b>Operai di 4° livello (**)</b>								
<b>Operai specializzati - 3° livello</b>								
- carpiniere specializzato								
- muratore specializzato, pontiatore, ferraiolo								
- gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista								
- autista meccanico, conduttore di macchine								
- semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa, e simili (***)								
- applicatore di asfalto, posatore di coperture imperm.								
- gruista, fabbro di cantiere, falegname specializzato, meccanico elettricista								
- sabbiatore, aiutante posatore di coperture imperm.								
- applicatore di mosaico di 1.a. posatore di linoleum, posatore di pavimenti in legno (parchetti), posatore di pavimenti o di investimenti								
- conducente rulli compressori stradali patentato, posatore mattonelle di asfalto compresso								
- scalpellino, posatore, cubettista								
- pittore decoratore murale								
- decoratore di ditte, insegne,								
- verniciatore, imitatore di marmi e legni								
- letterista, doratore								
- decoratore in stucco e inquadrate								
- stuccatore da banco, modellista								
- riquadratore cementista								
- stuccatore								
	€ 4,50	€ 1,18	€ 3,06	€ 0,14	€ 0,44	€ 9,32	€ 1,26	€ 10,96

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 13 settembre 2006, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 6,00 giornalieri** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 6,86 giornalieri** dal 1° settembre 2007, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 2,66 giornalieri** dal 1° settembre 2006. La quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente l'importo di euro 5,29 giornalieri è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono congelati nell'importo dell'indennità territoriale. L'intera indennità territoriale è soggetta a contributi e premi.

(\*\*) Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai indicati dall'articolo 77 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

(\*\*\*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 48 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medio annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale, ex indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia dal 14,20%, da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50% ai fini contributivi e fiscali), sia del 4,95% da corrispondere in busta paga per riposi annui.

	(1) Minimo di paga base dal 1° marzo 2006	(2) Indennità territoriale dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	(4) E.E.T. (Elemento econ. terr.) dal 1° sett. 2006	(5) Riposi annui 4,95% su (1+2+3+4) dal 1° ottobre 2000	(6) Totale 1 + 2 + 3 + 4 + 5	(7) 14,20% su (6-5) da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natali.	(8) Imponibile contributivo INAIL e INPS 6 + (6-5) x 18,50%
<p><b>Operai</b></p> <p><b>Retribuzioni orate per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza</b></p>								
<p><b>Operai qualificati - 2° livello</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- muratore qualificato, carpentiere qualificato, falegname qualificato</li> <li>- autista conducente, conduttore di macchine semoventi tipo Bulldozer, scraper, ruspa e simili; (**)</li> <li>- caldaio</li> <li>- aiuto applicatore di mosaico, aiutante posatore di linoleum, aiutante posatore di pavimenti o di rivestimenti</li> <li>- asfaltista stradale</li> <li>- seccatore, fabbro, falegname</li> <li>- imbiancatore</li> <li>- verniciatore</li> <li>- stuccatore di plafoni e pareti (fisciatore)</li> <li>- stuccatore da banco, scalpellino, lucidatore</li> </ul>	€ 4,05	€ 1,07	€ 3,05	€ 0,12	€ 0,41	€ 8,70	€ 1,18	€ 10,23

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 13 settembre 2006, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1987 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 6,00 giornalieri** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 6,86 giornalieri** dal 1° settembre 2007, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 2,66 giornalieri** dal 1° settembre 2006.

La quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente l'importo di euro 5,29 giornalieri è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono conglobati nell'importo dell'indennità territoriale. L'intera indennità territoriale è soggetta a contributi e premi.

(\*\*) Agli autisti ed ai conduttori di macchine semoventi, per le ore di lavoro ordinario effettuato oltre il limite delle 40 ore settimanali e sino a quello delle 48 ore settimanali medie annue, è dovuta una maggiorazione del 12% su paga base di fatto, indennità territoriale, ex indennità di contingenza ed elemento economico territoriale, fermo restando il computo su tali ore ordinarie sia del 14,20%, da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia (18,50%, ai fini contributivi e fiscali), sia del 4,95%, da corrispondere in busta paga per riposi annui.

	(1) Minimo di paga base dal 1° marzo 2006	(2) Indennità territoriale dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991 (**)	(4) E.E.T. (Elemento econ. terr.) dal 1° sett. 2006	(5) Riposi annui 4,95% su (1+2+3+4) dal 1° ottobre 2000	(6) Totale 1 + 2 + 3 + 4 + 5	(7) 14,20% su (6-5) da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natal.	(8) Imponibile contributivo INAIL e INPS 6 + (6-5) x 18,50%
<b>Operai</b>								
<b>Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza</b>								
<b>Operai comuni - 1° livello</b>								
- aiuto pontatore, addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie e addetto all'uso di vibratori, sifoni e pipe, lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa, aiuto ferratolo	€ 3,46	€ 0,92	€ 3,02	€ 0,10	€ 0,37	€ 7,87	€ 1,07	€ 9,26
- aiutante asfaltatore, manovale addetto alle coperture impermeabili								
- aiutante asfaltista, apprendista posatore di mattonelle, allievo conducente rulli compattatori stradali								
- bitumatore stradale								
- battitore di cubetti, aiuto posatore, sterratore								
- aiutante stuccatore da banco, riquadratore, cementista, scarpellino, lucidatore, gettatore								
- bediante								
- manovale								
- garzone								
- facchino								
- magazziniere								
- guardiano, fattorino	€ 3,11	€ 0,93	€ 2,52	€ 0,09	€ 0,32	€ 6,87	€ 0,93	€ 8,08
- guardiano con alloggio	€ 2,77	€ 0,74	€ 2,51	€ 0,08	€ 0,30	€ 6,40	€ 0,87	€ 7,53

Indice: gli operai hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 13 settembre 2006, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1987 e successive modifiche ed integrazioni. In particolare, la misura dell'indennità sostitutiva di mensa è pari ad **euro 6,00 giornalieri** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 6,66 giornalieri** dal 1° settembre 2007, mentre l'indennità trasporti è pari ad **euro 2,66 giornalieri** dal 1° settembre 2006.

La quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente l'importo di euro 5,29 giornalieri è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono congelati nell'importo dell'indennità territoriale. L'intera indennità territoriale è soggetta a contributi e premi.

(\*\*) Il valore orario dell'indennità di contingenza dei lavoratori discontinui è stato adeguato al disposto dal decreto legislativo n. 66/2003.



Addebiti ai lavori ferroviari e tramviari - Articolo 21, punto B) c.c.n.l. 20 maggio 2004

	(1) Minimi di paga base dal 1° marzo 2006	(2) Indennità territoriale dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	(4) E.E.T. (Elemento econ. terr.) dal 1° sett. 2006	(5) Riposi annui 4,95% su (1+2+3+4) dal 1° ottobre 2000	(6) Totale 1+2 +3+4+5	(7) Indenn. di cantiere ferroviario (1+2+3 +4) x 15%	(8) 14,20% su (6-5) da accantonare alla Cassa Edile per ferie e grafica natalizia	(9) Imponibile contributivo INAIL e INPS 6+ (6-5) x 18,50%+7
Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza	€ 4,84	€ 1,27	€ 3,07	€ 0,15	€ 0,46	€ 9,79	€ 1,40	€ 1,32	€ 12,92
Operai di 4° livello (**)	€ 4,50	€ 1,18	€ 3,06	€ 0,14	€ 0,44	€ 9,32	€ 1,33	€ 1,26	€ 12,29
Operai specializzati 3° liv. - addetto ai lavori di armamento ferroviario	€ 4,05	€ 1,07	€ 3,05	€ 0,12	€ 0,41	€ 8,70	€ 1,24	€ 1,18	€ 11,47
Operai qualificati 2° liv. - addetto ai lavori di armamento ferroviario e tramviario	€ 3,46	€ 0,92	€ 3,02	€ 0,10	€ 0,37	€ 7,87	€ 1,13	€ 1,07	€ 10,39

Inoltre, gli operai hanno diritto al trattamento per mensa, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 13 settembre 2006, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 31/4/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 6,00 giornalieri** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 6,86 giornalieri** dal 1° settembre 2007. L'indennità trasporiti prevista dal citato Accordo non è dovuta agli operai addetti ai lavori ferroviari e tramviari. In quanto assorbita dall'indennità di cantiere ferroviario del 15%.

La quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente l'importo di euro 5,29 giornalieri è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono conglobati nell'importo dell'indennità territoriale. L'intera indennità territoriale è soggetta a contributi e premi.  
(\*\*) Appartengono a tale categoria esclusivamente gli operai indicati dall'articolo 77 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

### Impiegati e Quadri

Retribuzioni mensili per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza	Stipendio minimo mensile dal 1° marzo 2006	Premio di produzione dal 1° settembre 2006 (*)	Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	E.E.T. (Elemento econ. territ.) dal 1° settembre 2006	Totale retribuzione lorda
7° livello - quadri (***) e 1.a categoria super	€ 1.197,17	€ 295,62	€ 544,15	€ 35,92	€ 2.072,86
6° livello - 1.a categoria	€ 1.077,45	€ 271,93	€ 539,96	€ 32,32	€ 1.921,66
5° livello - 2.a categoria	€ 897,87	€ 225,89	€ 533,68	€ 26,94	€ 1.684,38
4° livello - Impiegati di 4° livello	€ 838,03	€ 202,96	€ 531,58	€ 25,14	€ 1.597,71
3° livello - 3.a categoria	€ 778,16	€ 186,75	€ 529,49	€ 23,34	€ 1.517,74
2° livello - 4.a categoria	€ 700,35	€ 166,92	€ 526,76	€ 21,01	€ 1.415,04
1° livello - 4.a categoria primo impiego (***)	€ 598,59	€ 143,74	€ 523,20	€ 17,96	€ 1.283,49

Inoltre, gli impiegati e i quadri hanno diritto al trattamento per mensa e trasporti, per il quale valgono le norme di cui all'Accordo provinciale 13 settembre 2006, nonché quanto previsto dal decreto legislativo n. 314/1997 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 96,43 mensili** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 110,57 mensili** dal 1° settembre 2007, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 55,86 mensili** dal 1° settembre 2006.

#### AVVERTENZA

L'importo orario del trattamento economico spettante agli impiegati edili si ottiene dividendo per 173 gli importi mensili. Il coefficiente 25 resta esclusivamente per la determinazione della quota giornaliera della retribuzione di fatto, ai fini del pagamento delle festività cadenti in domenica nonché per la maggiorazione da riconoscere in aggiunta alla normale retribuzione del mese di novembre, quale trattamento per l'ex festività nazionale del 4 novembre.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono conglobati nell'importo del premio di produzione. L'intero premio di produzione è soggetto a contributi e premi.

(\*\*) Con decorrenza 7 febbraio 1988 ed in attuazione della legge 13 maggio 1985, n. 190, il c.c.n.l. ha regolamentato la categoria dei quadri. Il riconoscimento in forma scritta, da parte dell'impresa, della qualifica di quadro, comporta l'attribuzione di un'indennità di funzione di euro 70,00 mensili dal 1° maggio 2004.

(\*\*\*) Si considera personale di primo impiego quello che non abbia compiuto, anche presso diverse aziende, un biennio di servizio nella specifica mansione.

**Apprendisti operai minorenni - Articolo 92, ultimo comma, c.c.n.l. 20 maggio 2004 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984**

	(1) Minimi di paga base dal 1° marzo 2006	(2) Indennità territoriale dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex Indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	(4) E.E.T. (Elemento econ. terr.) dal 1° sett. 2006	(5) Riposi annui 4,95% su (1+2+3+4) dal 1° ottobre 2000	(6) Totale 1+2 +3+4+5	(7) 14,20% su (6-5) da accantonare alla Cassa Edile per ferie e gratifica natalizia	(8) Imponibile contributivo INPS 6 + (6-5) x 18,50% (**)
Retribuzioni orarie per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza <b>APPRENDISTI OPERAI MINORENNI</b> (durata: min. 18 mesi - max 3 anni)								
1° semestre	€ 2,43	€ 0,64	€ 1,83	€ 0,07	€ 0,25	€ 5,22	€ 0,71	€ 6,14
2° semestre	€ 2,63	€ 0,70	€ 1,98	€ 0,08	€ 0,27	€ 5,66	€ 0,77	€ 6,66
3° semestre	€ 2,84	€ 0,75	€ 2,13	€ 0,09	€ 0,29	€ 6,10	€ 0,83	€ 7,17
4° semestre	€ 3,04	€ 0,80	€ 2,28	€ 0,09	€ 0,31	€ 6,52	€ 0,88	€ 7,67
5° semestre	€ 3,24	€ 0,86	€ 2,44	€ 0,10	€ 0,33	€ 6,97	€ 0,94	€ 8,20
6° semestre	€ 3,44	€ 0,91	€ 2,59	€ 0,10	€ 0,35	€ 7,39	€ 1,00	€ 8,69

**INDENNITÀ TRASPORTI E SERVIZIO MENSA O INDENNITÀ SOSTITUTIVA**

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti operai hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli operai. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 6,00 giornalieri** dal 1° settembre 2006 e ad **euro 6,86 giornalieri** dal 1° settembre 2007, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 2,66 giornalieri** dal 1° settembre 2006. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

La quota di indennità sostitutiva di mensa eccedente l'importo di euro 5,29 giornalieri è soggetta a contributi e premi ed alla ritenuta fiscale.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono congelati: nell'importo dell'indennità territoriale. L'intera indennità territoriale è soggetta a contributi e premi.

(\*\*) Il contributo INPS in misura fissa a carico del datore di lavoro comprende anche la quota per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

**Apprendisti impiegati minorenni - Articolo 92, ultimo comma, c.c.n.l. 20 maggio 2004 - Accordo provinciale 2 ottobre 1984**

Retribuzioni mensili per tutti i Comuni delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza APPRENDISTI IMPIEGATI MINORENNI (durata: min. 18 mesi - max 3 anni)	(1) Stipendio minimo mensile dal 1° marzo 2006	(2) Premio di produzione dal 1° settembre 2006 (*)	(3) Ex indennità di contingenza dal 1° novembre 1991	(4) E.E.T. (elemento econ. territ.) dal 1° settembre 2006	(5) Totale retribuzione lorda 1+2+3+4
1° semestre	€ 466,90	€ 112,05	€ 317,69	€ 14,01	€ 910,65
2° semestre	€ 505,80	€ 121,39	€ 344,16	€ 15,17	€ 986,52
3° semestre	€ 544,71	€ 130,73	€ 370,64	€ 16,34	€ 1.062,42
4° semestre	€ 583,62	€ 140,07	€ 397,12	€ 17,51	€ 1.138,32
5° semestre	€ 622,53	€ 149,40	€ 423,59	€ 18,68	€ 1.214,20
6° semestre	€ 661,44	€ 158,74	€ 450,07	€ 19,84	€ 1.290,09

**INDENNITA' TRASPORTIE SERVIZIO MENSA O INDENNITA' SOSTITUTIVA**

In base all'Accordo provinciale 2 ottobre 1984, gli apprendisti impiegati hanno diritto allo stesso trattamento per mensa e trasporti dovuto agli impiegati. In particolare, la misura dell'**indennità sostitutiva di mensa** è pari ad **euro 96,43 mensili** dal 1° settembre 2006 e in **euro 110,57 mensili** dal 1° settembre 2007, mentre l'**indennità trasporti** è pari ad **euro 55,96 mensili** dal 1° settembre 2006. Il trattamento per mensa e trasporti compete soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro e non anche per quelle di frequenza dei corsi di istruzione complementare.

(\*) Dal 1° settembre 2006 gli importi dell'elemento territoriale in vigore al 31 agosto 2006 sono conglobati nell'importo del premio di produzione. L'intero premio di produzione è soggetto a contributi e premi.

**Accordo collettivo  
13.09.2006  
per gli impiegati**

## Verbale di accordo

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004, e in particolare gli articoli 46 e 48 del contratto medesimo, nonché l'accordo collettivo 23 marzo 2006, sottoscritti dalle competenti Associazioni nazionali di categoria,

in correlazione

con i miglioramenti riconosciuti agli operai con l'accordo in data odierna tra le stesse parti contraenti,

viene stipulato

il presente accordo collettivo, da valere per tutto il territorio delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel citato c.c.n.l. e per gli impiegati da esse dipendenti, siano tali lavorazioni eseguite in proprio o per conto di enti

pubblici o per conto di terzi privati, indipendentemente dalla natura industriale o artigiana delle imprese stesse.

## Articolo 1

### **Orario di lavoro**

Per l'orario di lavoro valgono le disposizioni del c.c.n.l. vigente.

Su richiesta degli impiegati occupati nell'impresa, assistiti o rappresentati rispettivamente dalle proprie Organizzazioni territoriali o dalla r.s.u., se costituita, si possono convenire orari flessibili all'inizio e al termine della giornata lavorativa.

L'accordo deve risultare da atto scritto, sottoscritto da tutti i soggetti stipulanti.

Il margine di flessibilità non può superare i sessanta minuti giornalieri ed il recupero a regime normale non può avvenire oltre l'ultimo giorno del mese in corso.

Anche al fine di agevolare il godimento dei permessi individuali, le imprese e i lavoratori potranno convenire la fruizione in via collettiva dei permessi stessi.

Restano ferme le condizioni di miglior favore già in essere.

## Articolo 2

### **Premio di produzione**

A decorrere dal 1° settembre 2006, per tutti i Comuni delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, nel premio di produzione in atto sono conglobati gli importi dell'elemento economico territoriale in vigore alla data del 31 agosto 2006.



## Articolo 3

# Elemento economico territoriale

In conformità all'accordo nazionale 23 marzo 2006, l'elemento economico territoriale è determinato in coerenza con quanto previsto dal Protocollo 23 luglio 1993 e dall'articolo 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004.

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 3 dell'accordo per gli operai, salvo quanto segue.

L'elemento economico territoriale di cui all'articolo 46 del c.c.n.l. 20 maggio 2004 decorre dal 1° settembre 2006.

Gli importi mensili massimi definiti in via presuntiva - sulla base dei dati parziali nonché delle linee tendenziali estrapolate - ed erogati quale anticipo dell'elemento economico territoriale sono quelli di seguito riportati.

	<b>Dal 1° settembre 2006</b>	<b>Dal 1° settembre 2007</b>
Quadri e 1.a categoria super	€ 35,92	€ 83,81
1.a categoria	€ 32,32	€ 75,42
2.a categoria	€ 26,94	€ 62,85
Impiegati di 4° livello	€ 25,14	€ 58,66
3.a categoria	€ 23,34	€ 54,47
4.a categoria	€ 21,01	€ 49,02
4.a categoria primo impiego	€ 17,96	€ 41,90

## Articolo 4

### **Mensa**

Si richiamano integralmente le norme contenute nell'articolo 6 dell'accordo per gli operai, salvo per quanto riguarda le modifiche di seguito indicate.

A decorrere dal 1° settembre 2006, la misura dell'indennità sostitutiva, dovuta in caso di mancata realizzazione del servizio di un pasto caldo, è stabilita in euro 96,43 mensili. Dal 1° settembre 2007 la misura è elevata a euro 110,57 mensili.

Difformemente da quanto previsto per gli operai, detta indennità sostitutiva si computa non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà.

#### **Chiarimenti a verbale**

Nella determinazione della misura della indennità sostitutiva prevista per gli impiegati, si è tenuto conto di tutte le anzidette modifiche, rispetto alla disciplina pattuita per gli operai.

Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dell'impiegato in trasferta.

## Articolo 5

### **Indennità trasporti**

L'indennità trasporti urbani ed extraurbani, precedentemente dovuta nella misura di euro 49,77 mensili, è elevata a euro 55,86 mensili a decorrere dal 1° settembre 2006.

Anche tale indennità, come l'indennità sostitutiva di mensa di cui al precedente articolo 4, va computata non soltanto per le giornate di effettiva presenza al lavoro, ma anche per le festività infrasettimanali o coincidenti con la domenica, nonché per le ferie, la tredicesima mensilità, il premio annuo ed il premio di fedeltà, e di ciò si è tenuto conto nella determinazione della relativa misura.

#### **Chiarimenti a verbale**

L'indennità di cui sopra non è dovuta ai lavoratori che fruiscono, per recarsi sul posto di lavoro e per tornare alla loro abitazione, di mezzi di trasporto messi gratuitamente a disposizione dall'impresa.

In caso di lavori fuori zona ed in caso di trasferta, il rimborso delle spese giornalieri di viaggio compete per la parte eccedente la misura della indennità trasporti ragguagliata a giornata (euro 55,86 : 173 x 8).

## Articolo 6

**Disciplina degli assorbimenti**

Sono assorbiti, sino a concorrenza, i trattamenti dovuti o comunque in atto per gli stessi istituti nelle aziende, restando immutate le condizioni più favorevoli eventualmente già praticate ai lavoratori da singole imprese, esclusa ogni possibilità di cumulo anche parziale di tali condizioni con quelle della presente normativa.

## Articolo 7

**Disposizioni di rinvio**

Circa i diritti sindacali, si richiamano integralmente le disposizioni di cui all'articolo 20 lett. a) e lett. c), del contratto provinciale 13 settembre 2006 per gli operai (1).

Per quanto non disciplinato dal presente accordo, valgono le disposizioni - relative agli impiegati - di cui al c.c.n.l. vigente ed ai successivi accordi.

(1) Le disposizioni in parola sono riportate a pagina 34 (articolo 20) del presente opuscolo.



# **Verbali di accordo aggiuntivi**



- Verbale di accordo sulle funzioni del C.P.T.
- Verbale di accordo sul finanziamento del C.P.T.
- Verbale di accordo in tema di infortuni gravi
- Verbale di accordo sugli adempimenti per i lavoratori stranieri
- Verbale di accordo sulla disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Milano
- Verbale di accordo sulla disciplina dei versamenti alla Cassa Edile di Milano
- Dichiarazione di intenti sui requisiti minimi di impresa
- Verbale di accordo sulla disciplina e sul finanziamento dell'Associazione per la Sicurezza dei lavoratori dell'edilizia - R.L.S.T.

## Verbale di accordo sulle funzioni del CPT

Milano, 24 ottobre 1996

tra

L'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLA  
PROVINCIA DI MILANO ASSIMPREDIL,

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano e di Lodi, costituite  
da, in ordine alfabetico,

FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - FE.N.E.A.L.-U.I.L. - SIN-  
DACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO,

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI ED AFFINI  
- F.I.L.C.A.-C.I.S.L.,

FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO EDILI ED AFFINI  
- F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L.,

visti

- il Decreto Legislativo n. 626 del 19 settembre 1994;
- il Decreto Legislativo n. 494 del 14 agosto 1996;
- il paragrafo 2, parte II, dell'Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- l'allegato XV dell'Accordo 5 luglio 1995 per il rinnovo del c.c.n.l.;
- l'Accordo in data 24 ottobre 1996 per la costituzione del C.P.T.;

convengono che

per le province di Milano e di Lodi, le funzioni demandate dalle citate disposizioni agli organismi paritetici sono svolte dal Comitato paritetico territoriale per la prevenzione infortuni (C.P.T.) previsto dal contratto collettivo di lavoro per l'edilizia e costituito in Ente ai sensi dell'art. 36 e seguenti del codice civile.

Pertanto il C.P.T. delle province di Milano e di Lodi svolgerà le seguenti funzioni:

- a. composizione in prima istanza delle controversie sorte tra datori di lavoro, lavoratori o loro rappresentanti in ordine all'applicazione dei diritti di rappresentanza, di informazione e di formazione previsti dalle vigenti norme di legge o di contratto in materia di igiene e sicurezza del lavoro;
- b. tenuta ed aggiornamento dell'elenco dei nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza eletti o designati nelle imprese del territorio di competenza;
- c. orientamento e promozione di iniziative formative nei confronti dei lavoratori, comprese quelle di cui ai commi 12 e 14 dell'allegato XVI del



Verbale di accordo 5 luglio 1995, in collaborazione con l'Ente Scuola Edile della provincia di Milano;

d. certificazione della formazione - in funzione delle norme di legge e di contratto vigenti - dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e dei coordinatori per la sicurezza, anche quando la formazione venga attuata dalle imprese stesse, dall'Ente scuola o da altri soggetti idonei convenzionati con il C.P.T..

Letto, confermato e sottoscritto.

## Verbale di accordo sul finanziamento del CPT

In Milano, addì 26 novembre 2002

- L'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO E LODI - ASSIMPREDIL -

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano e di Lodi, costituite da, in ordine alfabetico,

- LA FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - FE.N.E.A.L.- U.I.L.  
- SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI;

- LA FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI  
- F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

- LA FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI;

visto

- il punto A) dell'articolo 87 del c.c.n.l 29 gennaio 2000,
- l'allegato E) del predetto c.c.n.l.,
- l'articolo 13, punto a) dello Statuto dell'Ente Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (C.P.T.),
- l'accordo provinciale 15 luglio 2002;

considerato

- che le parti, nel confermare che la materia della sicurezza sul lavoro riveste carattere prioritario per il settore, hanno affidato al C.P.T. ulteriori compiti di consulenza ed assistenza a beneficio delle imprese e dei lavoratori, per il miglioramento delle condizioni di prevenzione, sicurezza e salute nei luoghi di lavoro;
- che l'allegato E) ha modificato le modalità di finanziamento della Commissione nazionale per la prevenzione infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro (CNCPT), prevedendo che il contributo annuo fissato dalle Organizzazioni nazionali venga versato direttamente dai Comitati paritetici territoriali, anziché dalle scuole edili;
- la necessità di disporre, anche a livello territoriale, il finanziamento diretto del C.P.T.;

le parti convengono che:

1) a partire dal primo trimestre dell'anno 2003, le attività del C.P.T. saranno finanziate mediante una quota pari allo 0,25% del contributo complessivo relativo all'istruzione professionale di cui agli articoli 16 e

18 del contratto integrativo provinciale 12 marzo 1998;  
2) la locale Cassa Edile, a far tempo dal mese di gennaio 2003, trasmetterà direttamente al C.P.T., con cadenza trimestrale anticipata, la quota proporzionale dell'importo complessivo annuale spettante al Comitato stesso.

Letto, confermato e sottoscritto

## Verbale di accordo in tema di infortuni gravi

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

rilevato

- che l'INAIL eroga agli infortunati, a decorrere dal quarto giorno successivo all'evento e fino al permanere dell'incapacità lavorativa, l'indennità giornaliera per inabilità temporanea, di cui agli articoli 66 e seguenti del D.P.R. n. 1124/1965, quale prestazione economico/assistenziale finalizzata al sostentamento del lavoratore e degli eventuali familiari;
- che lo scopo dell'erogazione è parzialmente vanificato, in particolare nei casi di infortunio grave, dalla corresponsione dell'importo da parte dell'INAIL solo al termine dell'assenza dal lavoro conseguente all'evento;

si conviene

che, in caso di infortunio grave con prognosi non inferiore a 30 giorni, l'impresa, a seguito di richiesta scritta, è tenuta ad anticipare una quota del trattamento di fine rapporto maturato non superiore al 50% della retribuzione lorda che il dipendente infortunato avrebbe percepito durante l'assenza dal lavoro.

Il beneficiario dell'anticipazione, al ricevimento dell'assegno da parte dell'INAIL, è tenuto a concordare con l'impresa le modalità per l'eventuale restituzione.

L'ipotesi di anticipazione di cui al presente accordo è aggiuntiva rispetto a quelle previste dall'articolo 2120 del codice civile.

Le parti si impegnano a proporre interpello all'Amministrazione Finanziaria in merito alla possibilità di escludere dall'imponibile fiscale e contributivo i prestiti concessi dalle imprese ai lavoratori in caso di infortunio grave.

Letto, confermato e sottoscritto.

# Verbale di accordo sugli adempimenti per i lavoratori stranieri

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

- il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare gli articoli 5, 5-bis e 22 del decreto stesso;
- il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modificazioni ed integrazioni;
- gli articoli 1 e 41 del contratto collettivo nazionale 20 maggio 2004;

tenuto conto

- delle disposizioni amministrative emanate dai Ministeri del lavoro e dell'Interno per l'applicazione della normativa sui lavoratori stranieri in Italia;
- del ruolo fondamentale ricoperto dal fattore umano nelle attività edili ed affini e della crescente presenza, tra le maestranze del settore, di lavoratori immigrati;

ritenuto

- di dover garantire la massima collaborazione da parte delle imprese e dei lavoratori stranieri per tutti gli adempimenti di legge necessari a consentire la regolare presenza e permanenza dei predetti lavoratori nel territorio italiano;

si concorda quanto segue:

Le imprese provvederanno a consegnare tempestivamente ai lavoratori

stranieri la documentazione di propria competenza, necessaria all'instaurazione o alla prosecuzione del regolare rapporto di lavoro. I lavoratori sono tenuti a comunicare all'azienda tutti i dati indispensabili per la predisposizione dell'anzidetta documentazione, nonché a richiedere il rinnovo del permesso di soggiorno con congruo anticipo rispetto alla scadenza.

Letto, confermato e sottoscritto.

# Verbale di accordo sulla disciplina delle prestazioni della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

visti

- il contratto collettivo nazionale di lavoro 20 maggio 2004;
- l'accordo provinciale 25 luglio 2005 in tema di prestazioni erogate dalla Cassa Edile di Milano;

si conviene

di modificare ed integrare il sopra citato accordo provinciale come segue.

- 1) Il termine di presentazione della domanda è di un anno per tutte le prestazioni.  
Per la prestazione "Contributo per visite mediche specialistiche ed accertamenti diagnostici" il termine 30 giugno è sostituito dal termine 31 dicembre.
- 2) A partire dall'erogazione dell'anno 2007, la prestazione "Premio di fedeltà per operai" viene erogata, in presenza di tutti i requisiti previsti, senza obbligo di richiesta alla Cassa Edile da parte dei beneficiari.  
Tale semplificazione - voluta dalle parti sociali - è mirata alla miglior diffusione della prestazione in parola.  
In relazione a quanto precede l'impresa, previa segnalazione della

Cassa Edile, comunicherà agli interessati stessi il riconoscimento del premio di fedeltà.

- 3) La seconda parte del primo comma della disciplina del "Premio di fedeltà per operai" è sostituita dalla seguente:

"Ai fini della maturazione del predetto requisito, non rilevano gli eventuali cambiamenti del nome o della ragione sociale dell'impresa né i trasferimenti di azienda o di ramo di azienda o le cessioni di contratto di lavoro, purché debitamente comunicati dalle imprese stesse alla Cassa Edile."

- 4) "Prestazione per abbandono del settore a causa di grave infortunio".

All'operaio al quale, a seguito di grave infortunio sul lavoro, l'INAIL abbia riconosciuto un'invaldità permanente di grado compreso tra il 40% ed il 66% e che, in conseguenza dell'invaldità, non possa più proseguire l'attività nel settore edile, la Cassa Edile eroga un importo una tantum di euro 25.000,00.

La Cassa Edile definisce le modalità per l'accertamento dell'effettivo abbandono del settore edile da parte dell'operaio nonché quelle per l'erogazione della prestazione.

- 5) "Concorso alle spese per ospitalità degli operai presso i centri convenzionati con la Cassa Edile".

Le parti si impegnano a rivedere la disciplina di cui all'accordo provinciale 25 luglio 2005, al fine di individuare nuove e diverse soluzioni che consentano l'effettiva fruibilità della prestazione da parte dei lavoratori interessati.

- 6) Il diritto del lavoratore alle prestazioni della Cassa Edile di Milano, richieste nei termini, decade decorsi cinque anni dalla data di presentazione della relativa domanda.

Letto, confermato e sottoscritto.



# Verbale di accordo sulla disciplina dei versamenti alla Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

si conviene quanto segue

a decorrere dal mese di settembre 2006, l'articolo 4 del "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano è sostituito dal testo allegato al presente verbale, del quale costituisce parte integrante.

Letto, confermato e sottoscritto.

## **Articolo 4 - "Regolamento delle gestioni" della Cassa Edile di Milano, Lodi, Monza e Brianza**

### **Trasmissione della denuncia mensile**

La denuncia mensile, di cui all'accordo nazionale 3 ottobre 2001, deve sempre pervenire alla Cassa Edile entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Il comitato di gestione definisce le modalità ed i mezzi di trasmissione della denuncia. La mancata presentazione della denuncia costituisce inadempimento e pertanto l'impresa non si considera in regola.

### **Regolarità contributiva e versamento dei contributi**

- A) L'impresa deve effettuare il versamento del contributo con l'aliquota del 2,50% per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello cui la denuncia si riferisce.

Qualora l'impresa non abbia provveduto agli adempimenti di cui sopra, entro i termini e con le modalità indicate, non sarà considerata regolare ad alcun effetto.

*In caso di adempimenti tardivi, l'impresa deve versare gli interessi di mora calcolati in ragione d'anno nella misura pari al tasso ufficiale di riferimento (T.U.R.), maggiorato di 3 punti.*

*Per i pagamenti effettuati oltre 90 giorni dalla scadenza indicata, l'impresa è tenuta a corrispondere ulteriori interessi moratori calcolati in ragione d'anno nella misura pari al 50% dell'importo minimo della sanzione civile prevista dalla legge nei casi di omissione contributiva nei confronti dell'INPS.*

Resta confermato che la tempestiva emissione delle "cartelle" è subordinata all'integrale pagamento di quanto dovuto alla Cassa Edile - entro il 30 giugno ed il 30 novembre - in relazione al periodo ottobre-marzo per la cartella di luglio ed al periodo aprile-settembre per quella di dicembre.

- B) L'impresa che sia iscritta al sistema delle Casse Edili di cui al c.c.n.l. di settore da almeno 60 mesi e che durante tale periodo non abbia mai sospeso la propria posizione e abbia sempre provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed al versamento del dovuto, ferma restando la trasmissione della denuncia mensile entro il termine di cui al primo paragrafo dell'articolo in esame, deve provvedere al pagamento dei contributi per previdenze sociali a suo carico da calcolarsi sull'imponibile salariale con l'aliquota del 2%, entro i termini

e con le modalità indicate nel precedente punto A), 1° comma. Conseguentemente, l'aliquota contributiva per previdenze sociali a carico dei lavoratori è proporzionalmente ridotta allo 0,40% da calcolarsi sull'imponibile salariale.

Il periodo di fruizione dell'agevolazione contributiva coincide con l'anno di bilancio. L'agevolazione compete alle sole imprese che, nell'anno di bilancio precedente, abbiano mediamente accantonato per i lavoratori almeno 1800 ore di lavoro ordinario e periodi assimilati secondo le norme generali in materia di prestazioni della Cassa Edile.

Tutte le disposizioni degli ultimi quattro commi del precedente punto A) valgono anche per le imprese di cui al presente punto B).

L'impresa che perde il diritto alle agevolazioni per mancato rispetto dei termini di scadenza degli adempimenti e dei versamenti sopra previsti, potrà nuovamente godere delle agevolazioni trascorsi 6 mesi, sempre che abbia regolarizzato la propria posizione contributiva e, durante tale semestre, non abbia mai sospeso la posizione stessa ed abbia provveduto con regolarità a tutti gli adempimenti ed ai versamenti dovuti.

\* \* \* \* \*

Tutti i termini per gli adempimenti previsti, se cadenti di sabato o in giorno festivo, si intendono automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo successivo.

## Dichiarazione di intenti sui requisiti minimi di impresa

In Milano, il 13 settembre 2006

tra

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.-C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

rilevato

- che l'accesso all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dell'edilizia ed affini non è subordinato ad alcun particolare requisito di professionalità e di organizzazione aziendale;
- che, di conseguenza, nel comparto edile sono presenti imprese che non forniscono alcuna garanzia di competenza e professionalità, e spesso neanche di correttezza e regolarità rispetto agli adempimenti retributivi, contributivi e di sicurezza nei confronti dei lavoratori;

si conviene

di promuovere congiuntamente nei confronti degli Organi istituzionali (Camera di commercio, Prefettura, ecc.) tutte le azioni necessarie al fine di definire ed introdurre nell'ordinamento giuridico i requisiti indispensabili per il legittimo esercizio dell'attività imprenditoriale edile ed affine, industriale e artigiana, nel rispetto dei principi costituzionali e della legislazione europea in tema di libertà dell'iniziativa economica privata.

In particolare, i requisiti di cui sopra devono riguardare la professionalità dell'imprenditore nonché l'adeguatezza della struttura aziendale e delle risorse economiche in rapporto al tipo ed alla dimensione dell'attività esercitata.

# **Verbale di accordo sulla disciplina e sul finanziamento dell'Associazione per la Sicurezza dei lavoratori dell'edilizia - R.L.S.T.**

In Milano, il 13 settembre 2006

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE

e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza costituite da, in ordine alfabetico,

- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A. - C.I.S.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A.- C.G.I.L. - DELLE PROVINCE DI MILANO E DI LODI,

si impegnano

a rivisitare, entro la fine dell'anno in corso, l'accordo costitutivo, lo statuto e i regolamenti relativi all'Associazione per la sicurezza dei lavoratori dell'edilizia - R.L.S.T., al fine di introdurre le necessarie modifiche concernenti la disciplina dell'attività degli R.L.S.T., l'operatività degli stessi sul territorio nonché l'entità del finanziamento in relazione agli effettivi fabbisogni ed alla situazione patrimoniale esistente.

Letto, confermato e sottoscritto.





**VIDEOIMPAGNAZIONE E STAMPA**  
Il Guado srl - Via P. Picasso 21/23 - Corbetta (MI)  
Tel. 02 9721111 - Fax 02 97211280